

CRISI D'IMPRESA

Albo dei gestori della crisi di impresa: primo popolamento

di **Francesca Dal Porto**



Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, all'[articolo 356](#) prevede l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un **Albo nazionale dei soggetti**, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico dell'autorità giudiziaria, le **funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore**, nelle procedure previste dal "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*".

Tale articolo, entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del D.Lgs. 14/2019 (16.03.2019), così come previsto nell'[articolo 389, comma 2](#), dello stesso decreto, ha trovato attuazione solo con il [D.M. n. 75 del 03.03.2022](#), recante le disposizioni sul **funzionamento dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure**, di cui all'[articolo 356](#).

Si ricorda che **possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che siano in possesso**, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo [articolo 358, comma 1](#), ovvero sia:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale."

Come previsto dall'[articolo 356, comma 2](#), in caso di **studi professionali associati**, tali requisiti devono essere in possesso di **tutti i componenti dello studio**. Nel caso di **società tra**

professionisti, è sufficiente invece che i medesimi requisiti siano in possesso del **legale rappresentante** nonché dei soci persone fisiche che si intendano designare quali responsabili delle procedure.

Gli ulteriori requisiti necessari all'iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo [articolo 356](#), nella **formazione e nell'onorabilità**.

In particolare, è richiesto di **aver assolto gli obblighi formativi di cui all'[articolo 4, comma 5, lett. b\), c\) e d\)](#), del decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014**.

Per i professionisti iscritti agli ordini degli **avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro**, la durata dei corsi è ridotta a **quaranta ore**.

In fase di **primo popolamento dell'Albo**, il requisito della formazione iniziale può essere sostituito dalla comprovata esperienza dell'interessato, documentata attraverso la **nomina**, alla data di entrata in vigore dello stesso [articolo 356](#) (16.03.2019), **in almeno due procedure negli ultimi quattro anni** immediatamente precedenti la stessa data, quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale.

Per il successivo mantenimento dell'iscrizione, sarà quindi **necessaria l'acquisizione di una specifica formazionale biennale**.

Per quanto riguarda i **requisiti di onorabilità**, si fa rinvio al **comma 3 dell'articolo 356** dove sono **dettagliatamente elencati**.

L'Albo, così come previsto nel decreto attuativo del 03.03.2022, è tenuto con modalità informatiche ed è suddiviso in **una parte pubblica ed in una parte riservata**, accessibile solamente ai magistrati.

Nella **prima** sono inseriti i **dati identificativi del soggetto iscritto**, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, la sezione dell'Albo nella quale è iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza.

Nella **seconda**, invece, sono contenute le **eventuali comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze** ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'Albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.

Ai fini dell'iscrizione, è richiesto altresì il **pagamento di apposito contributo**, fissato dall'articolo 8, comma 1 del D.M., in **euro 150,00**.

In attesa che siano rese disponibili le modalità di pagamento PagoPA, è possibile effettuare versamenti in favore della Tesoreria Provinciale di Roma, sull'IBAN

IT42B0100003245348011241324, dimostrando l'avvenuto pagamento mediante produzione della relativa **ricevuta di versamento**.

Come comunicato dal Ministero della Giustizia nella [nota del 4 gennaio 2023](#) e come riportato anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nell'[informativa n. 3/2023](#), **i soggetti interessati all'iscrizione possono presentare la domanda a partire dal 5 gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023**, sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda "Albo dei gestori della crisi di impresa" presente nell'area "Servizi" nella pagina <https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page>.

Si tratta in particolare di coloro che siano già in possesso dei requisiti di legge e che quindi siano in grado di allegare alla domanda:

1. **certificazione**, o dichiarazione ai sensi degli [articoli 46](#) e [47 D.P.R. 445/2000](#), **attestante l'Albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione**;
2. **certificazione**, o dichiarazione ai sensi degli [articoli 46](#) e [47 D.P.R. 445/2000](#), di **non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari** più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
3. **certificazione** dell'ordine di appartenenza, o dichiarazione ai sensi degli [articoli 46](#) e [47 D.P.R. 445/2000](#), di **essere in regola con i crediti formativi** professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine;
4. **certificazione**, o dichiarazione ai sensi degli [articoli 46](#) e [47 D.P.R. 445/2000](#), di **aver assolto agli obblighi di formazione** di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della Giustizia 24.09.2014, n. 202, e successive modificazioni, **mediante frequenza dei corsi di formazione definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura oppure copia conforme degli atti giudiziari di nomina**, di data anteriore alla data di entrata in vigore dell'[articolo 356](#) (16.03.2019), quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in **almeno due procedure negli ultimi quattro anni anteriori alla data di entrata in vigore del citato articolo 356** (il periodo va dal 17.03.2015 al 16.03.2019);
5. eventuale dichiarazione ai sensi degli [articoli 46](#) e [47 D.P.R. 445/2000](#), attestante la sussistenza di **altri fatti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità** (il DAG potrà richiedere la trasmissione di eventuale documentazione comprovante i fatti dichiarati)
6. l'attestazione del **pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, D.Lgs. 14/2019**.

Al termine delle operazioni di primo popolamento dell'Albo, iniziate il 5 gennaio 2023, **l'Albo sarà reso pubblico e accessibile a decorrere dal 1° aprile 2023**.